

PD Emilia-Romagna
Elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale - 2015

NORME DI AUTODISCIPLINA

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina la campagna elettorale relativa alla Convenzione e all'Elezione degli organi regionali del PD nonché i limiti di spesa e la trasparenza relativa ai contributi e alle spese sostenute dai candidati.

Articolo 2 - Propaganda organizzata dalle strutture del PD

- 1] L'Unione regionale, le strutture provinciali/territoriali, ed i Circoli del Partito Democratico promuovono ogni opportuna iniziativa pubblica al fine di pubblicizzare e rendere noto - anche tramite l'utilizzo delle reti di comunicazione telematica nonché con ogni altro mezzo non espressamente vietato dal presente regolamento - lo svolgimento dell'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale PD-ER e le relative modalità di partecipazione,
- 2] Qualora a tali iniziative sia prevista la partecipazione di candidati alla carica di Segretario, tutti i concorrenti debbono essere invitati e posti in parità di condizioni.
- 3] Le iniziative di cui al presente articolo e i materiali diffusi nell'ambito di esse non devono contenere indicazioni di voto per singole liste o singoli candidati. A tali iniziative non si applicano le limitazioni previste dagli articoli seguenti per la campagna elettorale dei singoli candidati o liste.

Articolo 3 - Norme generali relative alla campagna elettorale dei candidati

Ogni candidato è tenuto a svolgere la propria campagna elettorale con lealtà nei confronti degli altri candidati, evitando ogni azione che possa ledere la dignità di questi ultimi oltre che l'immagine del Partito Democratico e sostenendo un modello di comunicazione basato sull'ascolto, sul dialogo, sulla chiarezza di espressione e sulla "volontà d'intesa".

Articolo 4 - Contenimento dei costi e mezzi di propaganda consentiti

- 1] La campagna elettorale dei candidati e delle liste è improntata a criteri di sobrietà. Al fine di contenere i relativi costi non è in ogni caso ammessa, da parte dei candidati o delle liste che li sostengono, la pubblicazione a pagamento di messaggi pubblicitari o di propaganda personale sui mezzi di comunicazione: radiotelevisivi, web e social network, giornali, riviste o altri organi di stampa e informazione.
- 2] È consentito rendere pubblici e diffondere, attraverso manifesti o mezzi di informazione a diffusione regionale o locale, annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, o altri interventi di singoli candidati.
- 3] È ammessa l'affissione in luoghi pubblici di manifesti diretti a promuovere la candidatura o le iniziative di singoli o liste, di dimensione non superiore a cm 70x100, purché negli spazi e con le modalità previste dalla normativa vigente.
- 4] La propaganda elettorale non a pagamento attraverso siti web o altri mezzi di comunicazione elettronica ovvero la stampa di materiale informativo, è sempre consentita, fermo restando il rispetto della normativa generale applicabile.

Articolo 5 - Limiti di spesa e rendiconti

- 1] Le spese della campagna elettorale di ciascun candidato a Segretario regionale non possono superare l'importo di **15.000 euro**.
- 2] Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative (Uscite – C):
 - alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda; alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di propaganda di cui all'art. 4;
 - costruzione sito web, invio Sms (massivi), invio newsletter, spese postali;
 - all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
 - al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

- 3] Le spese per la propaganda elettorale non sostenute direttamente riferibili al candidato, (Uscite – D / Servizi resi) di sostenitori esterni, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, tra le spese del singolo candidato, relative:
- alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda; alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di propaganda di cui all'art. 4;
 - costruzione sito web, invio Sms (massivi) spese postali,
 - all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo.
- Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno non vanno computate ai fini dei limiti di spesa del Candidato.
- 4] Entro il **30 aprile 2015** i candidati a Segretario regionale devono presentare alla Commissione regionale di Garanzia, personalmente o tramite un proprio incaricato, il rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti, alle spese sostenute e alle obbligazioni assunte alla data di presentazione del rendiconto.
- La relativa documentazione (fatture, cedolini di cassa, ecc.) deve essere conservata a cura dell'interessato o di un suo incaricato per almeno 90 giorni dalla data dell'Elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale PD, ai fini dell'effettuazione di eventuali controlli.
- 5] Le persone fisiche e giuridiche che hanno erogato contributi o servizi di importo superiore a 1.000 euro, a favore dei candidati a Segretario regionale, devono essere evidenziati "nominativamente" nell'allegato 'B' del rendiconto.
- 6] I candidati che utilizzato un apposito Conto corrente bancario/postale devono allegare, al rendiconto, l'estratto conto bancario/postale.
- 7] La Commissione di Garanzia controlla i rendiconti di sua competenza e cura una relazione da trasmettere all'Assemblea regionale entro il **15 maggio 2015**.
- 8] Eventuali eccedenze attive devono essere devolute a un fondo speciale del PD Emilia-Romagna destinato alle iniziative politiche del partito.

Articolo 6 - Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie

- 1] Le segnalazioni ed i ricorsi avverso presunte violazioni del presente regolamento possono essere presentati da ogni iscritto nella fase antecedente le elezioni alla Commissione regionale di Garanzia. Segnalazioni e ricorsi sono redatti per iscritto in modo quanto più possibile circostanziato; ad essi è allegata tutta la documentazione ritenuta utile al fine di comprovarne i contenuti e identificarne il presentatore.
- 2] La Commissione regionale di Garanzia, una volta investita della segnalazione, può invitare, anche per le vie brevi, i soggetti interessati a produrre eventuali ulteriori informazioni, e comunque si pronuncia in merito entro cinque giorni dalla sua ricezione.
- 3] La Commissione regionale di Garanzia, una volta accertata la violazione, può prescrivere agli interessati le misure ritenute necessarie al fine di far cessare il comportamento scorretto e di ristabilire la parità di condizioni fra i candidati e/o le liste, eventualmente disponendo comportamenti riparatori a favore dei soggetti danneggiati. Nel formulare le prescrizioni, la Commissione fissa altresì il termine per l'adozione delle misure medesime e può prescrivere che, in caso di mancata adozione delle misure impartite, i candidati o le liste ai quali è attribuibile la violazione, siano esclusi dalle elezioni e dichiarati decaduti nel caso siano stati eletti.
- 4] Nel caso in cui la Commissione si pronunci per l'esclusione o la decadenza di un candidato alla carica di Segretario regionale o di componente della Assemblea regionale, gli interessati possono presentare ricorso alla **Commissione nazionale di Garanzia**, la quale decide in via definitiva.
- 5] Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vice presidente se nominato, ovvero del componente più anziano per età, che assume la presidenza.
- 6] Della riunione o delle riunioni nelle quali sono esaminate le segnalazioni presentate ai sensi del presente articolo è redatto un verbale nel quale si dà conto, anche in forma succinta, degli elementi esaminati e delle motivazioni poste alla base della decisione assunta.
- 7] Le decisioni assunte saranno comunicate ai presentatori del ricorso e saranno rese pubbliche sul sito web.

Bologna, 9 febbraio 2015